

# Regolamento della Commissione federale delle banche (Reg-CFB)

del 20 novembre 1997  
Approvato dal Consiglio federale l'8 dicembre 1997  
(Stato 29 luglio 2003)

---

*La Commissione federale delle banche (Commissione delle banche),  
visto l'articolo 23 capoverso 2 della legge federale dell'8 novembre 1934<sup>1</sup> sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche),  
ordina:*

## Sezione 1: Organizzazione

### Art. 1 Commissione delle banche

<sup>1</sup> La Commissione delle banche è composta:

- a. del presidente;
- b. del vicepresidente;
- c. di cinque a nove altri membri;
- d. della Camera delle offerte pubbliche di acquisto;
- e.<sup>2</sup> di una Camera per l'assistenza amministrativa internazionale (Camera di assistenza amministrativa);
- f.<sup>3</sup> di una segreteria.

<sup>2</sup> Essa può istituire sottocommissioni incaricate dell'esame preliminare e affidare incarichi ad esperti.

<sup>3</sup> La sua sede è a Berna.

### Art. 2 Presidente e supplenza

<sup>1</sup> Il presidente esercita le attribuzioni previste nell'ordinanza del 17 maggio 1972<sup>4</sup> sulle banche (OBCR) e nel presente regolamento.

<sup>2</sup> In caso di impedimento lo supplisce il vicepresidente.

RU 1998 27

<sup>1</sup> RS 952.0

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione delle banche del 24 apr. 2003, approvata dal CF il 16 giu. 2003 e in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 2223).

<sup>3</sup> Introdotta dal n. I dell'O della Commissione delle banche del 24 apr. 2003, approvata dal CF il 16 giu. 2003 e in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 2223).

<sup>4</sup> RS 952.02

<sup>3</sup> Se il presidente e il vicepresidente non possono adempiere i loro compiti, un altro membro della Commissione delle banche li può supplire.

### **Art. 3** Segreteria

<sup>1</sup> La segreteria è composta della direzione e dei collaboratori. Questi sono riuniti in divisioni.

<sup>2</sup> La direzione discute gli affari essenziali. Essa comprende:

- a. il direttore;
- b. il direttore supplente;
- c. i capidivisione.

<sup>3</sup> Il direttore è competente della direzione generale degli affari ed è responsabile della segreteria.

<sup>4</sup> In caso di impedimento lo supplisce il direttore supplente. Se entrambi non possono adempiere i loro compiti, un vicedirettore li può supplire.

## **Sezione 2:<sup>5</sup> Camere della Commissione delle banche**

### **Art. 4** Statuto e composizione

<sup>1</sup> Ciascuna Camera si compone del presidente e di due altri membri della Commissione delle banche.

<sup>2</sup> La Commissione delle banche nomina gli altri membri. In caso di loro impedimento a partecipare a sedute delle Camere vengono suppliti da altri membri della Commissione delle banche designati dal presidente.

### **Art. 5** Decisioni

<sup>1</sup> La Camera delle offerte pubbliche di acquisto prende le decisioni secondo l'articolo 23 capoverso 4 della legge del 24 marzo 1995<sup>6</sup> sulle borse nonché secondo l'articolo 22 capoverso 4 e l'articolo 35 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 giugno 1997<sup>7</sup> sulle borse CFB.

<sup>2</sup> La Camera di assistenza amministrativa prende le decisioni secondo gli articoli 4<sup>quinquies</sup> e 23<sup>sexies</sup> della legge sulle banche, l'articolo 38 della legge sulle borse nonché l'articolo 63 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>8</sup> sui fondi di investimento.

<sup>3</sup> Le Camere possono decidere quando sono presenti tutti i membri. Una decisione è valida se raccoglie i voti di almeno due membri.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione delle banche del 24 apr. 2003, approvata dal CF il 16 giu. 2003 e in vigore dal 1° lug. 2003 (RU **2003** 2223).

<sup>6</sup> RS **954.1**

<sup>7</sup> RS **954.193**

<sup>8</sup> RS **951.31**

**Art. 6** Sedute

Le disposizioni degli articoli 13–17 sono applicabili per analogia anche alle Camere.

**Sezione 3: Attività****Art. 7** Attività corrente

<sup>1</sup> La segreteria esercita le funzioni previste nelle ordinanze d'esecuzione della legge sulle banche, della legge del 18 marzo 1994<sup>9</sup> sui fondi di investimento, della legge del 24 marzo 1995<sup>10</sup> sulle borse e della legge del 25 giugno 1930<sup>11</sup> sulle obbligazioni fondiarie.

<sup>2</sup> La segreteria informa la Commissione delle banche su tutte le questioni importanti.

**Art. 8** Raccomandazioni

<sup>1</sup> Nell'ambito della prassi della Commissione la segreteria può raccomandare a un'impresa assoggettata alla vigilanza un determinato comportamento e fissarle in pari tempo un termine entro il quale deve pronunciarsi sull'accettazione della raccomandazione.

<sup>2</sup> Se l'impresa rifiuta la raccomandazione, la segreteria sottopone l'affare alla Commissione delle banche.

<sup>3</sup> La segreteria informa la Commissione delle banche in merito alle raccomandazioni emanate.

**Art. 9** Decisioni

<sup>1</sup> La Commissione delle banche prende le decisioni previste nelle leggi di cui all'articolo 7 capoverso 1.

<sup>2</sup> In casi urgenti il presidente può decidere su proposta del direttore.

<sup>3</sup> Le decisioni del presidente e quelle delle Camere devono essere comunicate immediatamente ai membri della Commissione delle banche.<sup>12</sup>

<sup>4</sup> In casi di importanza minore la Commissione delle banche incarica la segreteria di prendere decisioni in sua vece (art. 51a cpv. 2 OBCR).

**Art. 10** Firme

<sup>1</sup> Le decisioni della Commissione delle banche sono firmate dal presidente e dal direttore.

<sup>9</sup> RS 951.31

<sup>10</sup> RS 954.1

<sup>11</sup> RS 211.423.4

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Commissione delle banche del 24 apr. 2003, approvata dal CF il 16 giu. 2003 e in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 2223).

<sup>2</sup> Le raccomandazioni recano la firma del direttore e di un collaboratore della segreteria.

<sup>3</sup> Se il tempo per ottenere la firma del presidente è troppo breve, le decisioni presidenziali recano la firma del direttore e di un collaboratore della segreteria.

<sup>4</sup> I rimanenti documenti recano di regola la firma a due, conformemente alle istruzioni del direttore.

#### **Art. 11** Circolari

La Commissione delle banche può emanare circolari. In tal modo può informare sull'applicazione delle prescrizioni legali, formulare raccomandazioni oppure raccogliere determinate informazioni.

**Art. 12** Designazione della Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto  
Sulla base dell'articolo 23 capoverso 1 della legge del 24 marzo 1995<sup>13</sup> sulle borse, la Commissione delle banche istituisce una Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto composta di sette a undici membri e ne designa il presidente e il vicepresidente.

### **Sezione 4: Sedute**

#### **Art. 13** Convocazione

<sup>1</sup> Il presidente convoca la Commissione delle banche secondo i bisogni, di regola ogni mese.

<sup>2</sup> Indice inoltre una seduta se un membro della Commissione o la segreteria lo chiede indicandone i motivi.

<sup>3</sup> Per norma le sedute sono indette presso la sede della Commissione delle banche.

#### **Art. 14** Preparazione

<sup>1</sup> La segreteria allestisce l'ordine del giorno.

<sup>2</sup> In casi urgenti la Commissione delle banche può decidere anche su affari non menzionati nell'ordine del giorno.

<sup>3</sup> La segreteria presenta alla Commissione delle banche un rapporto su ogni affare da discutere e le sottopone una proposta firmata dal direttore. Essa menziona inoltre l'autore del rapporto.

#### **Art. 15** Deliberazioni

<sup>1</sup> La Commissione delle banche discute e decide nelle sedute.

<sup>2</sup> Può decidere quando è presente almeno la metà dei suoi membri.

<sup>13</sup> RS 954.1

<sup>3</sup> Le decisioni sono prese a maggioranza. È possibile astenersi. Una decisione è valida se raccoglie i voti di almeno tre membri.

<sup>4</sup> Il presidente vota; in caso di parità decide il suo voto.

<sup>5</sup> I membri della direzione hanno voto consultivo. Per singoli affari, alle sedute possono partecipare altri collaboratori della segreteria.

<sup>6</sup> I casi d'urgenza possono essere decisi per circolazione degli atti o telecomunicazione, se nessun membro vi si oppone.

#### **Art. 16** Ricusazione

Un membro deve ricusarsi se lui stesso oppure una persona o un'impresa a lui vicina hanno un interesse personale nella causa o se possono avere per altri motivi una prevezione nella causa (art. 10 della LF del 20 dic. 1968<sup>14</sup> sulla procedura amministrativa).

#### **Art. 17** Verbale

<sup>1</sup> La segreteria tiene il verbale delle sedute.

<sup>2</sup> Il verbale contiene i nomi dei presenti, un riassunto delle deliberazioni, le proposte formulate e le decisioni prese.

<sup>3</sup> Dopo la sua approvazione da parte della Commissione delle banche il verbale è firmato dal presidente e dall'estensore.

### **Sezione 5: Rendiconti e bollettini**

#### **Art. 18** Rapporto annuale

<sup>1</sup> Il rapporto annuale a destinazione del Consiglio federale è redatto dalla segreteria ed è discusso, licenziato e pubblicato dalla Commissione delle banche.

<sup>2</sup> Esso menziona segnatamente i principali problemi trattati nell'anno in rassegna nonché la politica seguita dalla Commissione delle banche e gli obiettivi di quest'ultima.

#### **Art. 19** Rapporti speciali

Su richiesta del Consiglio federale o del Dipartimento federale delle finanze, la Commissione delle banche presenta rapporti speciali su questioni o eventi importanti.

**Art. 20** Bollettini

La Commissione delle banche pubblica nei suoi bollettini le decisioni di principio e commenta testi normativi e questioni giuridiche in materia di vigilanza particolarmente importanti.

**Sezione 6: Disposizioni finali****Art. 21** Diritto previgente: abrogazione

Il regolamento del 4 dicembre 1975<sup>15</sup> sull'organizzazione e l'attività della Commissione federale delle banche è abrogato.

**Art. 22** Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

<sup>15</sup> [RU 1976 852]